

IL CASO TALAGONA

(la cui concessione nel frattempo è stata ceduta a una società svizzera)

Caratteristiche dell'impianto: portata massima derivabile 945 l/s; portata media derivabile 315 l/s; salto 320 mt.; potenza nominale 988 kW; Deflusso Minimo Vitale 200 l/s; lunghezza tratto derivato circa 3.000 mt; lunghezza del torrente Talagona circa 6.500 mt.

Il torrente Talagona, sul quale la Regione Veneto ha autorizzato la costruzione di un impianto idroelettrico, è un corpo idrico di "stato elevato", in quanto scorre in una valle inalterata e non soggetta ad alcun tipo di pressione antropica.

Il rilascio della concessione idrica (decreto del Genio Civile di Belluno n. 224 del 16.10.2013) e dell'autorizzazione (delibera della Giunta regionale del Veneto n.1544 del 31.07.2012) alla costruzione dell'impianto idroelettrico sul Talagona è stato possibile grazie:

- ai colpevoli ed illegittimi ritardi dell'Italia e della Regione Veneto nel recepimento della Direttiva Quadro Acque (DQA) 2000/60/CE;
- all'errata ed inadeguata classificazione dei corsi d'acqua contenuta nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 2010;
- alla mancata valutazione da parte della Commissione V.I.A. regionale Veneto del possibile deterioramento del corpo idrico, non riferibile alle esenzioni previste dall'art 4.7 della DQA.

Nel 2012, infatti, epoca in cui la Regione Veneto espresse parere di VIA positivo al progetto, il torrente Talagona era ancora arbitrariamente ed erroneamente indicato nel Piano di Gestione 2010 in "stato buono" - come del resto tutti i corpi idrici del Veneto - sulla base di una classificazione dei corpi idrici condotta in modo difforme rispetto alle metodiche prescritte dalla DQA. Solo nel 2013, a seguito della Delibera Giunta Regionale Veneto (DGRV) 1950/2013, con cui la classificazione dei corpi idrici del Veneto venne per la prima volta eseguita sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. n. 260/2010 (per la prima volta conformi alla DQA), il Talagona venne formalmente riconosciuto come corpo idrico in "stato elevato".

Nella convinzione che la concessione idrica in oggetto costituisca di fatto violazione dell'art 4 della Direttiva, nel 2014 le Associazioni WWF e Comitato Bellunese Acqua Bene Comune hanno presentato ricorso al TSAP-Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Le Associazioni, nel ricorso al TSAP, chiedevano che l'autorizzazione, che **non teneva conto dello stato di qualità elevato e del principio di precauzione**, venisse annullata.

Tuttavia il TSAP con la sentenza n. 301/16 in data 2 novembre 2016, pur prendendo atto delle incongruenze segnalate nell'iter autorizzativo e pur riconoscendo che il torrente Talagona è correttamente classificabile in "classe elevata", e che la derivazione concessa non è stata preceduta da una verifica sul possibile peggioramento dello stato elevato del corpo idrico, ha rigettato il ricorso delle Associazioni con la motivazione che la concessione è stata rilasciata precedentemente alla formale approvazione da parte delle autorità regionali della classificazione del corpo idrico conforme alla DQA, condannando le ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.

Non solo quindi la Regione Veneto ha autorizzato l'impianto idroelettrico sul Talagona in violazione delle Direttive Acque e Habitat, **ma anche il Tribunale Superiore delle Acque**

Pubbliche, ossia l'autorità giurisdizionale italiana in materia di acque, mostra di non tenere in considerazione i dettami della DQA - il cui ritardato recepimento in Italia ha portato all'apertura dell'EU Pilot 6011/2014 ENVI, avallando di fatto la violazione dell'art. 4.7 della Direttiva stessa attuata precedentemente dalla Regione Veneto. Tanto più che per la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, nelle more della trasposizione di una Direttiva, tutte le autorità degli Stati Membri (ivi compresi i giudici) debbono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere la realizzazione del risultato prescritto dalla Direttiva stessa.

Per questo le Associazioni Comitato Bellunese ABC e WWF hanno proposto ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ora la sentenza della Cassazione chiude il cerchio: il Talagona non si tocca!